



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 92/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ RTV 38 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RTV 38”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 8/2016 - PROC. 5/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Toscana, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società RTV 38 S.p.A., con sede legale in via Fiorentina, n. 96, 50063 Figline Valdarno (FI), fornitore del servizio di media audiovisivo “*RTV 38*”, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 00:00 del 7 novembre 2016 alle ore 24:00 del 13 novembre 2016.

La società ha inviato il materiale richiesto il 5 dicembre 2016.

In data 29 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Toscana ha notificato l’atto di contestazione n. CONT 08/2016 adottato in pari data, alla società RTV 38 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “*RTV 38*”, per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 8 novembre 2016, fascia oraria 18:00-19:00;
- 9 novembre 2016, fascia oraria 10:00-11:00;
- 10 novembre 2016, fascia oraria 18:00-19:00;
- 13 novembre 2016, fascia oraria 11:00-12:00;

in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive il 20 gennaio 2017 nelle quali ha eccepito che l'affollamento orario contestato è stato erroneamente conteggiato dal CO.RE.COM. con l'inserimento della telepromozione "Magazzini Mangini", che è stata correttamente trasmessa e identificata con la scritta "messaggio promozionale", non rientrante nella categoria degli *spot* e quindi esclusa dal calcolo dell'affollamento pubblicitario orario secondo l'orientamento seguito dall'Autorità, e a conferma ha allegato copia di una precedente delibera di archiviazione, n. 21/15/CSP, dell'11 febbraio 2015, adottata per la medesima fattispecie di violazione.

Il CO.RE.COM. Toscana ha accolto le giustificazioni fornite dalla società e con nota n. prot. 4375 del 27 gennaio 2017, ha proposto all'Autorità l'archiviazione del presente procedimento per insussistenza della violazione contestata.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, dall'esame della documentazione e dalla visione delle registrazioni versate in atti, in accoglimento delle motivazioni fornite dalla società e confermate nella proposta del CO.RE.COM. Toscana di cui alla nota del 27 gennaio 2017, rileva che il superamento dei limiti di affollamento orario oggetto della contestazione sono stati ottenuti con l'inserimento della durata della telepromozione "Magazzini Mangini", forma pubblicitaria "more time consuming" non rientrante nel conteggio dell'affollamento orario secondo l'orientamento già adottato per la identica fattispecie, ad esempio, nella delibera n. 89/13/CSP, del 12 settembre 2013, n. 111/14/CSP, del 31 ottobre 2014 e n. 21/15/CSP, dell'11 febbraio 2015 e pertanto propone l'archiviazione del presente procedimento per insussistenza della violazione contestata;

CONSIDERATO che, il filmato "Magazzini Mangini" risulta una telepromozione, ai sensi dell'art. 2, *punto mm*), del d.lgs. n. 177/05 correttamente identificata e trasmessa e che scorporandone la durata dai valori di affollamento pubblicitario orario i limiti nelle fasce orarie contestate risultano conformi all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni esposte, che non ricorre la violazione contestata dal CO.RE.COM. Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società RTV 38 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "RTV 38" per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi